

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud (<i>Esame e rinvio</i>)	184
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (zone interne) (<i>Esame e rinvio</i>)	187
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico (<i>Esame e rinvio</i>)	189
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale (<i>Esame e rinvio</i>)	189
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	190
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 luglio 2000. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli Affari regionali, onorevole Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie,

strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), *relatore*, fa presente che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 ha disposto la fine dell'intervento straordinario nel Mezzo-

giorno e la sua trasformazione in intervento ordinario esteso a tutte le aree depresse del territorio nazionale, delegando il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che, sancita l'effettiva soppressione delle strutture dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno), ha disciplinato l'estensione dell'intervento pubblico a tutte le aree depresse, anche del Centro-Nord, e l'attribuzione delle relative competenze agli organi ordinari dell'amministrazione dello Stato.

In particolare gli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo n. 96/1993 hanno disciplinato la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno previsti dalla legge n. 651/1983 approvati con le deliberazioni CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990, nonché dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987 (opere e attività della ex Cassa per il Mezzogiorno, curate dall'Agensud mediante gestione separata).

Il finanziamento di tali interventi è stato regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori.

Gli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo n. 96/1993 hanno attribuito la competenza per tali interventi al Ministero del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti.

In attuazione dell'articolo 94, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il CIPE, con deliberazione 5 novembre 1999, n. 175, ha definito criteri e modalità per il conferimento alle regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti.

In particolare, la deliberazione ha stabilito che all'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle singole regioni si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997.

Relativamente agli interventi di cui agli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo n. 96/1993, le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti in tutti i rapporti attivi e passivi con gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi stessi, fermi restando a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento, se eccedenti i limiti dell'importo trasferito.

L'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni sarà pari a quello occorrente per il completamento degli interventi, risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento, rilevata all'atto del trasferimento e tenuto conto di conguagli e recuperi. Saranno altresì proporzionalmente trasferite alle regioni risorse pari a quelle utilizzate dallo Stato nell'ultimo triennio per l'esercizio delle funzioni conferite, rappresentate dal compenso riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti per spese di amministrazione e dalle risorse utilizzate dal Ministero del tesoro.

Le economie comunque conseguite resteranno a disposizione delle singole regioni che potranno utilizzarle nell'ambito degli interventi ad esse trasferiti o riprogrammarle.

A partire dall'esercizio finanziario 2000, le somme erogate saranno quantificate annualmente sulla base della media delle erogazioni dell'ultimo triennio e ripartite tra le singole regioni, mediante accredito sui conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni, in proporzione all'importo complessivo occorrente per il completamento degli interventi di competenza di ciascuna regione.

Le regioni forniranno semestralmente al Ministero del tesoro i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, secondo modalità

concordate tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e il Ministro del tesoro.

L'articolo 1 del provvedimento definisce l'ambito operativo dello schema di decreto attraverso l'individuazione delle risorse strumentali e finanziarie di competenza del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti da trasferire alle regioni relativamente agli interventi compresi:

nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno previsti dalla legge n. 651/1983 (deliberazioni CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990);

nei progetti speciali e nelle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987 (opere e attività della ex Cassa per il Mezzogiorno, curate dall'Agensud mediante gestione separata).

L'allegato A) allo schema del decreto riporta l'elenco degli interventi sopracitati, suddivisi per regione.

Ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al completamento delle opere da trasferire alle regioni è fissato in 1.664,8 miliardi, calcolato sulla base degli importi complessivi stabiliti per ciascuna convenzione, quale risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento rilevata alla data del 29 febbraio 2000.

L'articolo 2, comma 2, indica l'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni interessate per le spese di funzionamento in lire 16.448.707.000.

Il successivo articolo 3, comma 3, specifica che le risorse di cui all'articolo 2, comma 1 (andrebbe aggiunto comma 2) sono trasferite alle regioni sulla base della ripartizione degli interventi come riportato nell'allegato B.

Tuttavia l'allegato B indica le spese di funzionamento in lire 5.757.047.793, importo determinato dal considerare le spese di funzionamento pari allo 0,35 per cento delle risorse da trasferire. Tale percentuale era quella proposta inizialmente dall'Amministrazione centrale, che deter-

minava tale percentuale analizzando la spesa storica del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti.

In sede di Conferenza Stato-regioni la spesa per funzionamento veniva indicata nell'1 per cento, anziché nello 0,35 per cento. Tuttavia l'allegato B non veniva modificato.

Conseguentemente l'allegato B va sostituito e peraltro l'importo delle spese di funzionamento indicato all'articolo 2, comma 2, va specificato in 16.448.707.980, anziché 16.448.707.000:

L'articolo 2, comma 3, stabilisce che le risorse da trasferire alle regioni sono imputate al Fondo per le aree depresse in termini di competenza per 553,7 miliardi per ogni annualità.

Tuttavia la nota metodologica per la determinazione delle risorse finanziarie specifica che «Al trasferimento alle Regioni si fa fronte con:

239,7 miliardi di residui relativi all'esercizio 1997 sul cap. 9200/Tesoro (Somme da trasferire a regioni e enti locali in ordine a competenze residue attribuite al Ministero del bilancio riguardanti il soppresso intervento straordinario);

570 miliardi di residui relativi all'esercizio 1998 sul medesimo cap. 9200/Tesoro;

851,6 miliardi utilizzando le disponibilità del Fondo per le aree depresse (cap. 8590/Tesoro)».

Conseguentemente il testo dell'articolo 3, comma 3, per coerenza con la nota metodologica va così riformulato, eliminando peraltro l'Allegato relativo agli stanziamenti di competenza: «Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono imputate quanto a lire 809.744.045.000 ai residui di stanziamento iscritti sul capitolo 9200 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro relativi agli esercizi 1997 e 1998 e quanto a lire 851.575.460.000 al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni».

A ciascuna regione vengono trasferite le risorse relative agli interventi ubicati nel proprio territorio, applicando il criterio della prevalenza regionale nel caso di interventi che interessano più regioni (articolo 3).

Il successivo articolo 4 stabilisce che le somme da trasferire alle regioni vengono erogate annualmente sulla base dei criteri fissati dalla deliberazione del CIPE n. 175/1999. Il Ministero del tesoro provvederà ad accreditare le somme sui conti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni.

È inoltre prevista la possibilità che le regioni, in sede di Conferenza Stato - Regioni, possano richiedere correttivi alla ripartizione delle quote annuali e alle modalità di erogazione.

Le erogazioni effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti tra il 29 febbraio 2000 e la data di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni dovranno essere considerate quali anticipazioni della prima quota annuale.

Infine l'articolo 5 reca due disposizioni transitorie:

il Ministero del tesoro viene autorizzato (e non delegato) ad apportare d'intesa con le regioni interessate « eventuali rettifiche tecniche alle tabelle allegate allo schema di decreto per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nelle tabelle medesime »;

sino all'erogazione della quota relativa all'esercizio 2000 prevista dall'articolo 4 (e non articolo 5) il CIPE, il Ministero del tesoro e la Cassa DD.PP. continueranno a svolgere le funzioni attribuite dagli articoli 8 e 9-bis del D. Lgs. n. 96/1993.

Conclude osservando che, essendo le risorse trasferite finalizzate al completamento di interventi programmati in date molto lontane, appare utile far precedere il trasferimento effettivo da una certificazione tecnica delle Regioni sulla possibilità di proseguimento dei lavori e da una dichiarazione politica del Presidente sull'effettiva utilità degli interventi. Inoltre si

rileva la utilità della identificazione di poteri sostitutivi delle Regioni qualora i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi per due semestralità successive evidenzino palese inefficienza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (zone interne).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), *relatore*, rileva che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 ha disposto la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la sua trasformazione in intervento ordinario esteso a tutte le aree depresse del territorio nazionale, delegando il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che, sancita l'effettiva soppressione delle strutture dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno), ha disciplinato l'estensione dell'intervento pubblico a tutte le aree depresse, anche del Centro-Nord, e la attribuzione delle relative competenze agli organi ordinari dell'amministrazione dello Stato.

L'intervento straordinario nel Mezzogiorno disciplinato da ultimo dalla legge n. 64/1986 prevedeva l'emanazione di programmi triennali di sviluppo e di piani annuali di attuazione dei programmi

stessi, che sono approvati con deliberazioni del CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988, 21 dicembre 1989 e del 29 marzo 1990.

In tali programmi triennali e piani annuali erano contenute le disposizioni programmatiche ed i finanziamenti relativi ai programmi regionali di sviluppo e gli interventi ricompresi nella c.d. Azione organica 6.3, oggetto del presente schema di decreto.

I programmi regionali di sviluppo sono volti alla «realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi».

L'articolo 1, terzo comma, della legge n. 64/1986, prevede che il Programma triennale detti unicamente gli indirizzi generali circa i criteri per il finanziamento e per la realizzazione dei programmi: saranno le Regioni uniche titolari delle decisioni in ordine al contenuto ed alla gestione dei programmi di sviluppo.

La formulazione dei criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo è stata attuata con la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 relativa al primo Aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1987-1989 predisposto dopo l'approvazione della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'azione organica 6 (Riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne) è articolata in 5 sub-azioni; in particolare la 6.3 riguarda lo sviluppo delle aree interne, cioè dei territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane e classificati particolarmente depressi dalla legge n. 717/1965. Gli obiettivi della azione organica 6.3 sono il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico monumentale e archeologico (riqualificazione dei centri storici, recupero urbanistico ed edilizio dei tessuti urbani degradati), la tutela paesaggistica ed ambientale del territorio, lo sviluppo del settore agricolo, l'assistenza tecnica e finanziaria per la costituzione di cooperative di produzione e di servizi, la realizzazione, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, la razionalizzazione e lo svi-

luppo del sistema commerciale, lo sviluppo del settore turistico, il sostegno alle iniziative artigianali, la realizzazione di infrastrutture a servizio.

In attuazione dell'articolo 94, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il CIPE, con deliberazione 5 novembre 1999, n. 175, ha definito criteri e modalità per il conferimento alle regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai programmi regionali di sviluppo e agli interventi compresi nella azione organica 6.3 stabilite con le deliberazioni del CIPE del 3 agosto 1998 e del 29 marzo 1990 (oltre che ai piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno e ai progetti speciali).

In particolare la deliberazione ha stabilito che, all'individuazione dei beni e delle risorse trasferite alle singole regioni, si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997.

Illustrando il provvedimento, osserva che l'articolo 1 definisce l'ambito operativo dello schema di decreto, attraverso l'individuazione delle risorse strumentali e finanziarie di competenza del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti da trasferire alle regioni relativamente ai programmi regionali di sviluppo e agli interventi ricompresi nell'azione organica 6.3. (zone interne).

Ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al completamento delle opere da trasferire alle regioni è fissato in 5.135,4 miliardi, calcolato sulla base degli importi deliberati dal CIPE e quanto erogato dal Ministero del tesoro alle regioni alla data del 1° marzo 2000. Di tali risorse 3.134,6 miliardi sono riferiti ai programmi regionali di sviluppo e 2.000, 8 miliardi all'azione organica 6.3.

La quota ancora da erogare a ciascuna regione è indicata dall'allegato A allo schema di decreto.

L'importo di 5.135,4 miliardi da trasferire è così costituito: 680,7 miliardi di residui relativi all'esercizio 1997 sul cap. 9104/Tesoro (Somme da erogare per gli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse del territorio nazionale); 622 miliardi di residui relativi all'esercizio 1999 sul medesimo cap. 9104/Tesoro; 3.832,7 miliardi utilizzando le disponibilità del Fondo per le aree depresse (cap. 8590/Tesoro) per l'anno 2000 e successivi.

Dalle sovraccitate risorse ancora da trasferire sono esclusi: 118,4 miliardi relativi alle ordinanze per l'emergenza socioeconomica ambientale della Puglia; 7,1 miliardi relativi alla protezione civile della Sicilia.

Ai sensi dell'articolo 3, le risorse saranno annualmente trasferite alle regioni in sede di ripartizione del Fondo per le aree depresse, a partire dall'esercizio finanziario 2000. L'importo annualmente spettante a ciascuna regione è assegnato secondo i criteri che saranno definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto, anche delle effettive esigenze di ciascuna regione in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

Inoltre l'articolo 4 stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con le regioni interessate, saranno fissati i tempi e le modalità di recupero delle risorse relative a trasferimenti effettuati alle singole regioni quali anticipazioni su convenzioni stipulate con la soppressa Agensud e revocate a partire dal 1993.

Infine l'articolo 5 reca due disposizioni transitorie: 1) il Ministero del tesoro viene autorizzato (e non delegato) ad apportare, d'intesa con le regioni interessate, « eventuali rettifiche tecniche alle tabelle allegare allo schema di decreto per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nelle tabelle medesime o a seguito delle erogazioni operate fino alla data di pubblicazione del presente decreto »; 2) sino all'erogazione della quota relativa all'esercizio 2000 prevista dall'articolo 3, il CIPE e il Ministero del tesoro continueranno a svolgere le funzioni attribuite dal D.lgs. n. 96/1993.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luciano CAVERI (misto Min. linguist.), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, fa presente che esso individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico. Sul provvedimento il Governo ha già acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali reso nella seduta del 1° giugno 2000. Conclude evidenziando che all'articolo 7 dello schema di decreto si prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione e che le funzioni indicate per le regioni a statuto ordinario verranno trasferite anche per le regioni a statuto speciale, ove non si tratti di competenze già attribuite dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luciano CAVERI (misto Min. linguist.), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame all'articolo 1 definisce l'ambito operativo che consiste nella individuazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni o agli enti locali ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia ambientale conferite dagli articoli 70, 73, 74, 78, 81 e 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il trasferimento di lire 815 miliardi per l'esercizio delle funzioni suddette.

Fa poi notare che all'articolo 4 manca il termine entro il quale il Ministero dell'ambiente provvede a consegnare gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti, ovvero a questioni o disposizioni di massima. Ritiene che il termine mancante sia quello del 31 dicembre 2000, data prevista dalla legge n. 59 e dal decreto legislativo n. 112 per il completamento del processo di decentramento amministrativo.

Rileva infine che all'articolo 5 per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. A tale proposito fa notare che occorre chiarire le modalità da seguire nel trasferimento di funzioni, beni e risorse alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, dovendosi scegliere tra un'unica disposizione che preveda il trasferimento agli enti in questione di tutto ciò che è disciplinato dai decreti attuativi della legge n. 59, e disposizioni contenenti una dettagliata elencazione delle funzioni, dei beni e delle risorse da trasferire. Relativamente all'attuazione presso le regioni a statuto speciale delle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi della legge n. 59, fa notare che, a fronte di una intensa attività della Commissione paritetica di Trento e Bolzano, si registra l'assenza di un analogo

impegno presso le Commissioni paritetiche delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia. Accade così che in alcune materie presso le regioni a statuto ordinario si rileva un tasso di attuazione delle disposizioni contenute nei decreti emanati in base alla legge 59, superiore a quello che si registra presso le regioni a statuto speciale e presso le province autonome di Trento e Bolzano.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA, riferendosi alle osservazioni dell'onorevole Caveri, comunica che in sede di Consiglio dei ministri è stato deciso di predisporre una direttiva contenente una precisa scansione dei tempi di attuazione, presso le diverse regioni, dei provvedimenti emanati in base alla legge n. 59.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 13 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 5 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

La seduta termina alle 14.30.